RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 17

Conferimento dell'incarico da parte di un terzo

L'incarico e' conferito di regola dalla parte assistita. L'incarico puo' essere conferito da un terzo, nell'interesse della parte assistita, e deve essere svolto nell'interesse esclusivo di quest'ultima. L'incarico conferito dal terzo puo' essere accettato solo previa comunicazione e con il consenso della parte assistita e non deve pregiudicare l'autonomia, la liberta' e l'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli e' conferito.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	I — Disposizioni generali
Capo	II — Modalità di svolgimento della professione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-17-conferimento-dell-incarico-da-parte-di-un-terzo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it